

Incentivi dimezzati Zone franche urbane senza bonus dal fisco

Amedeo Sacrestano

Le imprese che si andranno a installare nelle zone franche urbane non avranno alcuna esenzione dalle imposte dirette. Del pari, nemmeno quelle già installate (e con i requisiti previsti dalla norma) potranno aspirare ad ottenere il medesimo beneficio che, nel caso, era fruibile solo nell'ambito del cosiddetto regime del *de minimis*.

A stabilirlo è il decreto milleproroghe che cancella buona parte delle aspettative che si erano ingenerate intorno

all'istituto introdotto con la legge 296/06, articolo 1, commi 340 e seguenti.

Per le zone franche occorre dire che molto lavoro è stato fatto da diversi organi dello Stato e dalle Regioni. Dal ministero dello Sviluppo economico al Cipe, in molti si sono impegnati in un lungo procedimento per ottenere l'autorizzazione Ue sul regime d'aiuto (ottenuta con nota C (2009) 8126 del 28 ottobre 2009). È grazie al lavoro delle Regioni che sono stati definiti i contorni geografici delle 22 zone franche, ricadenti nei comuni di: Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari,

Gela, Mondragone, Andria, Crotona, Erice, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Rossano, Lecce, Lamezia Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa Carrara, Matera.

Ora, però, in questi ambiti si potrà "al massimo" beneficiare dell'esenzione dall'Ici per quelli posseduti e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività. Sono cancellate le disposizioni dell'articolo 1, comma 341, lettera a) della legge 296/06 - esenzione dalle impo-

ste sui redditi per i primi cinque periodi d'imposta, poi progressivamente ridotta per quelli successivi, fino a concorrenza di 100mila euro del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana - e dalla lettera b) - esenzione dall'Irap, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di 300mila euro, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta. Gli incentivi "superstiti" potrebbero, inoltre, non essere "automatici" - così come originariamente stabilito dalla legge istitutiva delle zone franche - ma richiedere il preventivo assenso.